

Marzo 2019

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 2019

In Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019 è stato pubblicato il [D.P.C.M. 24 dicembre 2018](#) che contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.

Vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori.

Rimangono immutati rispetto al 2018:

1. Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni;
2. Soggetti obbligati alla presentazione del MUD: sono quelli definiti dall'articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni;
3. Modalità per l'invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito <https://www.mudtelematico.it/>; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all'indirizzo comunicazionemud@pec.it;
4. Diritti di segreteria: sono pari a 10 € per l'invio telematico e 15 € per l'invio via PEC.

Si evidenzia che **la scadenza per la presentazione è il 22 giugno**: infatti l'art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: *"Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto"*.

LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO



Marzo 2019

Presidi di primo soccorso obbligatori in azienda

La normativa italiana di riferimento in materia di primo soccorso aziendale è il D.M. 388/2003 al cui interno vengono anche stabiliti i relativi presidi obbligatori.

Per la corretta individuazione dei presidi previsti, oltre che per la formazione dei propri addetti, in primo luogo è essenziale capire a quale gruppo l'azienda (o relativa unità produttiva nel caso di più sedi) appartiene (gruppo A, B o C). Tale appartenenza, effettuata con il supporto dell'eventuale Medico Competente, viene definita in base numero di lavoratori impiegati presso l'unità produttiva di riferimento, oltre che del relativo indice infortunistico di inabilità permanente del proprio gruppo tariffario INAIL.

Per le aziende o unità produttive rientranti nel gruppo A e B, il datore di lavoro deve garantire:

- 1) cassetta di primo soccorso: posizionata in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'Allegato 1 del D.M.;
- 2) un mezzo di comunicazione adeguato ad attivare rapidamente il sistema d'emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso previsto dall'allegato 1 del DM 388/2003 è costituito da:

- “Guanti sterili monouso (5 paia);
- Visiera paraschizzi;
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3);
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
- Teli sterili monouso (2);
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2);
- Confezione di rete elastica di misura media (1);
- Confezione di cotone idrofilo (1);
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);
- Un paio di forbici;
- Lacci emostatici (3);
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni);
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
- Termometro;
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa”.

Importante ricordare che per le aziende appartenenti al gruppo A il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare la relativa comunicazione di appartenenza all'ASL locale per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso (Rif. Art 1 comma 2 D.M. 388/2003).

Per le aziende o unità produttive rientranti nel gruppo C, il datore di lavoro deve invece garantire:

- a) pacchetto di medicazione, posizionato in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'Allegato 2 del D.M.;
- b) un mezzo di comunicazione adeguato ad attivare rapidamente il sistema d'emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso previsto dall'allegato 1 del DM 388/2003 è costituito da:

- “Guanti sterili monouso (2 paia);
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1);
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1);
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1);
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3);
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1);
- Confezione di cotone idrofilo (1);
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1);
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1);
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1);
- Un paio di forbici (1);
- Un laccio emostatico (1);
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1);
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1);
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza”.

E' fondamentale che sia la cassetta di primo soccorso che il pacchetto di medicazione siano:

- mantenuti in condizione di efficienza e di disponibilità immediata in caso di necessità (a tal fine è previsto che a livello aziendale venga predisposto un piano/procedura affinché il personale addetto, generalmente gli stessi addetti al primo soccorso, effettuino periodicamente un controllo del contenuto e scadenza dei relativi materiali);
- integrati sulla base di eventuali indicazioni del medico competente, dei rischi presenti nei luoghi di lavoro di pertinenza e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale.

Infine nelle aziende o unità produttive che dispongono di lavoratori in servizio presso luoghi isolati, diversi dalla propria sede aziendale/unità produttiva di riferimento (es. cantiere, automezzi aziendali, ecc...) il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per comunicare tempestivamente con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO